



SdiFlash

dal 09/06/2017 al 15/06/2017

Selezione delle notizie più rilevanti della settimana

Sdi Supermercato
dell'informazione

SdiFlash dal 09/06/2017 al 15/06/2017

www.supermercato.it

Sdi Supermercato
dell'informazione



Contenuti :

Fallimento. Decide il giudice tributario sull'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal curatore	1
Commercialisti Sette sigle: Miani rilancia lo sciopero	1
Cndcec: è ora di un cambio di rotta	2
La Guida per accedere alle CU dell'INPS	3
Anche una sola RSU può convocare l'assemblea	3
Se l'assemblea non delibera i poteri il liquidatore è libero	4
Informazioni non finanziarie I controlli dei sindaci e dei revisori	4
Verifiche INPS su soci di snc e sas con oggetto sociale la locazione/gestione di beni immobili propri	5
ISI e ISI Agricoltura 2016: click day	6
Benefici pensionistici lavoratori con mansioni usuranti	6
FdS trasporto aereo: prestazioni integrative della misura dell'indennità di ASpl/NASpl	7
Reddito d'Inclusione dal 2018	7
Welfare aziendale Le opportunità secondo i CdL	8
Dimezzato il contributo per il permesso di soggiorno	8



Contenuti :

In Gazzetta Jobs Act lavoratori autonomi e smart working	9
Infrastrutture per banda larga senza rendita catastale	9
Svalutazione dei crediti. Il 5% guarda agli accantonamenti dedotti	10
Per Ruffini alle Entrate manca solo firma del Capo dello Stato	11
Piano Nazionale Industria 4.0 Tutte le opportunità in un video	11
Benefit senza requisiti? Come ricondurli a tassazione nel 730	12
“Resto al Sud” Contributi a fondo perduto per giovani nuovi imprenditori	12
Fissati gli elementi di incoerenza per bloccare i rimborsi da 730	13
Compensazione di tipo “verticale” o “interno” senza servizi online delle Entrate	14
Voluntary bis Indicazioni delle Entrate sulla riapertura dei termini	15
Software per visualizzazione e stampa dei modelli 730-4	17
Assegnazione di beni e trasformazione agevolata senza minusvalenze deducibili	17
Partite Iva Criteri per la cessazione ed esclusione dal Vies	18



Contenuti :

Nuovo CDU. Termini per la prescrizione dell'obbligazione doganale	19
Anc: eliminare il Vies	19
Ecobonus e sismabonus Condòmini incapienti con cessione del credito	20
Online gli iscritti tardivi al 5 per mille	21
GdF su scontrini e ricevute fiscali	21
Rottamazione delle cartelle. Da Equitalia la piattaforma "ContiTu"	21



Fallimento. Decide il giudice tributario sull'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal curatore

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono intervenute su un interessante caso affermando un importante principio in materia di competenza tributaria. Il Tribunale ha ammesso al passivo un credito tributario non riconoscendo la giurisdizione tributaria. Nel caso sottoposto alla Corte di cassazione, il Tribunale aveva ammesso al passivo fallimentare un credito tributario respingendo l'eccezione di difetto di giurisdizione a conoscere dell'eccezione, sollevata dal curatore fallimentare, di prescrizione dei crediti tributari dopo la notifica della cartella. Sul punto la ricorrente società ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, Dlgs 546/1992 per il quale spetta al giudice tributario, quale organo fornito di giurisdizione sull'obbligazione tributaria, disporre sull'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione stessa. Cassazione: la decisione spetta al giudice tributario. Condivide quanto argomentato dalla ricorrente la Corte di cassazione, a Sezione Unite, con sentenza n. 14648 del 13 giugno 2017, rammentando che spetta al giudice tributario la competenza per tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresa ogni questione relativa all'an e/o al quantum del tributo. Così, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, deve essere posta nelle mani del giudice che ha giurisdizione in merito alla detta obbligazione. In conclusione, viene espresso il seguente principio di diritto: "Ove in sede di ammissione al passivo sia eccepita dal curatore la prescrizione dei crediti tributari successivamente alla notifica della cartella di pagamento, la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice tributario, da ciò conseguendo in sede fallimentare l'ammissione con riserva del credito in oggetto". La controversia è così rinviata ad altro tribunale che dovrà attenersi al principio di diritto espresso e decidere sulle spese del giudizio.

Commercialisti Sette sigle: Miani rilancia lo sciopero

Ad un comunicato stampa del 9 giugno 2017, le sette sigle sindacali dei commercialisti affidano il compito di spiegare la nuova posizione assunta dal Cndcec, che ora è pronto allo sciopero: "Le Associazioni nazionali dei commercialisti ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNICO – UNGDCEC prendono atto che il Presidente Miani, nella sua relazione introduttiva durante l'Assemblea degli Ordini, con riferimento agli eventi successivi alla revoca dello sciopero di categoria, concorda con quanto i sindacati ribadiscono da tempo". Domenico Posca, presidente di Unico, spiega: "Non è la panacea dei nostri problemi ma almeno si prende una posizione forte e formale. Fallito il tentativo di sedersi al tavolo, serve cambiare strategia. Il tema vero è come organizzare le forme di protesta, e in merito stiamo lavorando un progetto per presentarci come organismo di tutela sindacale unitaria". Preoccupazioni e insoddisfazione dei Sindacati e di tutta la categoria. Il Mef non ha mantenuto la parola e non ha dato seguito alle reiterate richieste di vere semplificazioni; ma anzi ha introdotto adempimenti che oltre ad essere penalizzanti risultano farraginosi, così come inadeguati risultano i sistemi di invio e ricezione. Un vero fisco machiavellico ed inefficiente. In proposito, Enzo De Maggio, presidente dell'Adc, denuncia disservizi: "Giovedì si è nuovamente bloccato l'invio per le



comunicazioni Iva che utilizza un sistema diverso, più complicato e farraginoso; problemi che mettono in difficoltà le piccole e medie imprese, che non hanno le strutture e gli strumenti delle aziende più grandi. Se l'Agenzia continua su questa strada uccide l'apparato produttivo di questo Paese". Uniti per la causa Fazio Segantini, presidente dell'Ungdcec, ipotizza un'azione coordinata: "Sulle iniziative da prendere e sulle proposte da fare è necessario avviare al più presto un confronto con il Consiglio nazionale".

Cndcec: è ora di un cambio di rotta

Si è tenuta a Roma, registrando oltre 1.200 partecipanti, l'Assemblea generale degli Ordini territoriali Cndcec. I prossimi interventi di riduzione delle imposte a chi fino ad oggi è stato escluso dalla platea dei beneficiari dei vari bonus: "Quel ceto impiegatizio, professionale e imprenditoriale che compone il ceto medio italiano", così dal palco il presidente Cndcec, Miani. Sottolinea il presidente che si tratta di gente che vive del proprio lavoro subordinato o autonomo con redditi che superano i 28mila euro annui, soglia a partire dalla quale già scatta un'aliquota Irpef al 38% che è "espropriativa più che progressiva". E sul tema del malcontento della categoria chiarisce: "Nessun argomento contrario può essere opposto a colleghi che invitano a uno sciopero degli intermediari fiscali". Gli ultimi segnali arrivati ai professionisti, dalla stretta sulle compensazioni allo split payment sui professionisti e, da ultimo, la "presa in giro" della proroga di appena 12 giorni per l'invio dei dati delle liquidazioni Iva relative al primo trimestre 2017, rendono lo sciopero strumento necessario. Casero su antiriciclaggio, spesometro e fatturazione elettronica Nel suo intervento il viceministro all'Economia, Luigi Casero, ha toccato ambiti oggetto di aspre critiche da parte dei commercialisti. Sull'antiriciclaggio, con la riforma ancora non pubblicata in Gazzetta, il viceministro stempera spiegando che: "Secondo gli esperti degli uffici legislativi gli obblighi antiriciclaggio non coinvolgono sindaci e revisori. È vero che esiste un'interpretazione che estende a loro questo compito ma è data dal fatto che non è prevista espressamente la loro esclusione. Va quindi specificato che non spetta a loro svolgere quegli adempimenti formali previsti dalle norme antiriciclaggio; resta ovviamente l'obbligo di fare le segnalazioni qualora vengano a conoscenza di fatti rilevanti". Quanto allo spesometro auspica un confronto serrato tra Entrate ed esperti dei commercialisti per prevenire i problemi e risolvere quelli che già si stanno manifestando. Per la fatturazione elettronica, invece, è necessario introdurre degli strumenti che favoriscano la sua diffusione, come è stato fatto in altri campi, come industria 4.0, "Insomma occorre creare una sorta di Pa 4.0". Durf L'intervento del presidente della commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi, che si è battuto per far entrare nel Jobs act degli autonomi la possibilità di delegare funzioni pubbliche agli iscritti agli Ordini, è stato l'occasione per i vertici di spiegare alla platea la proposta del rilascio di un Durc fiscale, si potrebbe chiamare Durf, sulla regolarità del pagamento delle imposte, attraverso l'accesso all'anagrafe tributaria da parte degli attestatori. Il documento potrebbe facilitare l'accesso al credito ed altro ancora. Altre proposte sono avanzate dal Cndcec, che chiedono la gestione del Registro revisori, la possibilità di attestare gli adempimenti anticorruzione e di certificare i finanziamenti comunitari. Equo compenso e alleggerimento dal carico degli adempimenti Sulla reintroduzione dell'equo compenso si registra l'impegno anche del presidente della commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi. Da un sondaggio della Fondazione nazionale commercialisti – su un campione



di circa 3.500 iscritti all'Albo, con tipologia di studio che svolge prevalentemente adempimenti fiscali composta da un titolare e due addetti (dipendenti e/o collaboratori) – a fronte di 100 giorni circa in un anno spesi per gli adempimenti fiscali, i commercialisti italiani riescono in media a ricavare poco più di 12 mila euro: oltre il 70% dei guadagni va perso per la gestione degli adempimenti. Nel rapporto Amministrazione–commercialisti: “Serve un deciso cambio di marcia da costruire d’ora in avanti su principi di reciproco, reale, rispetto”, chiosa Miani.

La Guida per accedere alle CU dell'INPS

La Certificazione Unica è il documento con il quale l'INPS certifica ai soggetti titolari delle prestazioni pensionistiche, previdenziali, assistenziali ed a sostegno del reddito gli emolumenti corrisposti nell'anno d'imposta di riferimento. La CU è disponibile entro il 28 febbraio di ogni anno per i redditi dell'anno precedente e può essere visualizzata e stampata online attraverso il servizio dedicato sul sito dell'Istituto. In virtù di quanto sopra, l'INPS ha pubblicato in data 12 giugno 2017 la “Guida illustrata per accedere alla certificazione unica” che illustra in modo molto pratico e di facile comprensione, i passi da seguire per approfondire le caratteristiche della CU ed accedere al servizio online.

Anche una sola RSU può convocare l'assemblea

Con sentenza n. 13978 del 6 giugno 2017 la Cassazione a Sezioni Unite ha risolto una questione annosa con orientamenti contrastanti della Suprema Corte, sostenendo che anche una sola componente della RSU può convocare l'assemblea dei lavoratori regolamentata dall'art. 20 dello Statuto dei Lavoratori. Infatti fino ad ora vi era: un orientamento che sosteneva che il diritto a convocare l'assemblea in questione fosse una prerogativa della RSU quale organo collegiale, da cui l'esclusione per la singola componente della RSU di convocare l'assemblea; un orientamento contrastante che ne riconosceva il diritto anche a ciascuna componente della RSU, purché eletto nelle liste delle organizzazioni sindacali datate di rappresentatività ai sensi dell'articolo 19, Legge n. 300/70. Evidenziano in merito le Sezioni Unite che, ai sensi del citato art. 20 dello Statuto dei Lavoratori, le assemblee possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva ma con l'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 alle RSA sono succedute le RSU e il principio della maggioranza va applicato quando si delibera e non quando si esercitano dei diritti e tantomeno a momenti di confronto che precedono e preparano quelli decisionali veri e propri.




Se l'assemblea non delibera i poteri il liquidatore è libero

La Cassazione, con la sentenza n. 13867 del 1° giugno 2017, afferma che il liquidatore può compiere ogni atto utile alla liquidazione della società se l'assemblea, che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore, non abbia determinato i poteri attribuiti al medesimo alla stregua delle indicazioni contenute nell'art. 2487 comma 2 cod.civ. La sentenza ha trattato un argomento già affrontato lo scorso anno in un pronunciamento della stessa Corte, sentenza n. 12273 del 14 giugno 2016, che aveva assunto posizioni in linea con l'OIC 5 § 2.1 e con la Norma di comportamento Cndcec 10.9. Tuttavia, nella specie, rispetto alla sentenza pregressa, l'assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non ha stabilito i poteri del liquidatore. Sul punto, la Corte ritiene che nella sentenza che appare contrastata, le affermazioni siano giustificabili per il solo fatto che l'assemblea aveva determinato i poteri del liquidatore senza includervi quello in questione, rimesso alla assemblea straordinaria (fu reputata necessaria un'autorizzazione assembleare per la presentazione, da parte del liquidatore, di una proposta di concordato preventivo liquidatorio).

Informazioni non finanziarie I controlli dei sindaci e dei revisori

Assonime, con la circolare n. 13/2017 ha affrontato il tema degli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie e dei relativi controlli da parte di sindaci e revisori. Si ricorda che il Dlgs n. 254/2016, in attuazione della direttiva 2014/95/UE, ha previsto, in capo alle società qualificabili come "enti di interesse pubblico" di grandi dimensioni, l'obbligo di redigere e pubblicare una dichiarazione, di natura individuale o consolidata, che contiene, per ogni esercizio finanziario, una serie di informazioni relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Tali informazioni possono essere contenute nella relazione di gestione o in documenti separati. I soggetti responsabili della redazione e pubblicazione della dichiarazione sono gli amministratori. Su tali documenti è previsto il controllo del collegio sindacale e dei revisori contabili. Le disposizioni del Dlgs n. 254/2016 si applicano con riferimento agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017. Compiti di controllo del collegio sindacale Assonime evidenzia come sui documenti contenenti le informazioni non finanziarie sia previsto il controllo sia da parte del collegio sindacale che da parte del revisore legale e come, per tali motivi, sia necessario prevedere norme di raccordo. Lo scopo principale, infatti, è quello di evitare una duplicazione di controlli in capo a diversi soggetti. Per tali ragioni, secondo Assonime, occorre definire i compiti di controllo del collegio sindacale. Secondo la circolare n. 13 del 12 giugno 2017, una soluzione potrebbe essere quella di ispirarsi alle regole della dottrina previste in materia di competenze contabili spettanti al collegio sindacale quando l'attività di revisione è affidata ad un revisore esterno. Dato che al revisore spetta il compito di accertare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione non finanziaria e di verificare la conformità del suo contenuto rispetto alle norme di riferimento e agli standard di rendicontazione utilizzati, queste forme di controllo non dovrebbero essere esercitate dal collegio sindacale. Al collegio sindacale dovrebbe, invece, essere riservato un ruolo di vigilanza di tipo sintetico sui sistemi e sui processi, in



cui sono compresi anche i sistemi e i processi di rendicontazione non finanziaria, Dunque, il ruolo del collegio sindacale non è quello di verificare la correttezza della dichiarazione non finanziaria, ma quello diverso e più ampio del controllo del rispetto delle regole di corretta amministrazione.

Verifiche INPS su soci di snc e sas con oggetto sociale la locazione/gestione di beni immobili propri

A seguito della conclusione delle operazioni per l'estrazione dei soci di società di persone (s.n.c. e s.a.s.), i quali, dalla dichiarazione Unico SP 2013 relative all'anno 2012, risultavano svolgere in maniera prevalente e continuativa attività lavorativa nell'impresa, l'INPS ha iscritto in automatico nella Gestione Commercianti, con decorrenza 1 gennaio 2012, ben 4.376 soggetti, mentre ha avviato le attività di controllo e verifica per altri 3.081 soggetti. Tuttavia poiché le precedenti operazioni Poseidone hanno dato luogo a contenziosi amministrativi e giudiziari relativi a soci di società di persone con oggetto sociale la locazione e gestione di beni immobili propri, con messaggio n. 2345 del 7 giugno 2017 l'Istituto ha fornito istruzioni in merito. In particolare l'Avvocatura centrale dell'Istituto ha reso noto che i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto secondo cui nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, ma è necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore. Per quanto sopra in corso di istruttoria dei ricorsi saranno svolte le seguenti verifiche: presenza dell'indicazione del solo reddito per godimento beni propri nella dichiarazione dei redditi della società e del socio; verifica del quadro di determinazione del reddito della società (quadro rf o rg) ed eventuale indicazione di redditi da beni strumentali o non strumentali; presenza della dichiarazione iva; presenza tra i "redditi percepiti" di eventuali aziende commerciali quali sostituto d'imposta; verifica della presenza della compilazione degli studi di settore o delle eventuali cause di esclusione; verifica delle informazioni presenti nella funzione "atti di registro"; verifica dell'atto costitutivo da cui si evincano i conferimenti patrimoniali dei soci ed i beni di cui dispone la società; analisi dei contratti di locazione stipulati dalla società, volta a verificare da un lato che gli immobili oggetto di tali contratti coincidano con gli immobili di cui la società dichiara nei modelli reddituali la proprietà, dall'altro che l'ammontare dei canoni indicati nei contratti coincida con quello denunciato come reddito d'impresa; reperimento di atti negoziali che dimostrino che la società gestisce anche beni non di proprietà o non conferiti dai soci, svolgendo quindi un'attività di intermediazione immobiliare. Successivamente l'Istituto valuterà l'opportunità di richiedere la produzione dei registri contabili, delle fatture o delle ricevute emesse, della documentazione inerente i costi eventualmente indicati nella dichiarazione dei redditi nonché degli eventuali studi di settore o altra documentazione ritenuta utile. Sarà, inoltre, rilevata anche l'organizzazione aziendale, la sussistenza o meno di una sede sociale e l'impiego di personale. Se al termine degli adempimenti istruttori la Sede accerterà l'infondatezza delle ragioni sostanziali che hanno determinato l'emissione della richiesta di pagamento, interverrà in autotutela annullando il provvedimento emesso.



ISI e ISI Agricoltura 2016: click day

Dal portale INAIL si apprende che il 19 giugno 2017 inizia la fase di inoltro delle domande di accesso ai finanziamenti ISI 2016 e ISI Agricoltura 2016. Bando ISI 2016 Dalle ore 16:00 alle ore 16:30 del 19 giugno 2017 le imprese potranno inviare la domanda di ammissione al contributo per il Bando ISI 2016, attraverso lo sportello informatico utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto mediante la procedura di download (si rammenta che è vietato l'utilizzo di strumenti automatici di invio). Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, saranno pubblicati entro sette giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio del codice identificativo. Bando ISI Agricoltura 2016 Anche per il Bando ISI Agricoltura 2016 le imprese potranno inviare la domanda di ammissione al contributo attraverso lo sportello informatico dalle ore 16:00 alle ore 16:30 del 19 giugno 2017, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto mediante la procedura di download.

Benefici pensionistici lavoratori con mansioni usuranti

Gli addetti a mansioni usuranti sono stati recentemente destinatari di tre diversi provvedimenti di natura pensionistica: rientrano nei soggetti che potranno accedere all'Ape Sociale; possono anche beneficiare della cd. Quota 41 per i lavoratori precoci, ricorrendone le condizioni; sono state mitigate parte delle novità introdotte dalla manovra 'Salva Italia' del governo Monti, in materia di beneficio pensionistico. Ma mentre per le prime due novità, per l'operatività delle misure, occorre attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei DPCM, le novità apportate alla pensione per gli addetti a mansioni usuranti sono già immediatamente operative e l'INPS, con circolare n. 90/2017, ha fornito le prime indicazioni. Stante quanto sopra la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha commentato la citata circolare INPS soffermandosi su: la platea dei beneficiari della pensione per addetti a mansioni usuranti; il beneficio pensionistico delle quote "anticipate" degli addetti a mansioni usuranti. Iter burocratico di accesso Ricorda la circolare n. 5/2017 della Fondazione che gli assicurati che matureranno i requisiti anagrafici e contributivi, nonché di anzianità di lavoro usurante entro il 31 dicembre dei prossimi anni, dovranno presentare domanda di certificazione entro il 1° maggio dell'anno precedente. Per chi matura i requisiti entro il 2017, la scadenza era fissata per il 1° marzo del 2017. Il modello da utilizzare per l'invio telematico è l'AP45 e, in caso di ritardo nell'invio della domanda di certificazione oltre il termine del 1° maggio, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico sarà differito a: un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese; due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi; tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.




FdS trasporto aereo: prestazioni integrative della misura dell'indennità di ASpl/NASpl

L'INPS, con messaggio n. 2356 dell'8 giugno 2017, facendo seguito alla circolare n. 97/2017 relativa al Fondo di solidarietà del Trasporto Aereo ha fornito indicazioni per i pagamenti delle prestazioni integrative della misura e della durata dell'indennità di ASpl/NASpl. Posto che tale erogazione è subordinata al riconoscimento delle citate indennità e che la durata massima complessiva della prestazione integrativa è commisurata alla durata massima delle stesse indennità, l'Istituto ha chiarito che non si applica alle prestazioni integrative della misura di ASpl/NASpl l'anticipazione a titolo di incentivo all'autoimprenditorialità. Il lavoratore che ha ottenuto la corresponsione anticipata dell'indennità di ASpl/NASpl e che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata, sarà tenuto a restituire per intero l'anticipazione percepita, nonché tutte le mensilità erogate a titolo di prestazione integrativa a carico del Fondo dalla data di erogazione dell'indennità anticipata. È fatto salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale. Inoltre, poiché la prestazione integrativa nella misura dell'indennità di ASpl/NASpl è accessoria alla prestazione principale, è subordinata alla sua sussistenza e ne segue le sorti, anche con riferimento al regime delle compatibilità e cumulabilità con altre attività di lavoro autonomo e subordinato. Pagamento La prestazione integrativa nella misura dell'indennità di ASpl/NASpl verrà liquidata mensilmente a partire dal giorno seguente il pagamento della disoccupazione e il calcolo della prestazione integrativa terrà conto dell'importo e delle giornate erogate a titolo di ASPI/NASPI per lo stesso lavoratore. Regime fiscale Le prestazioni in questione costituiscono reddito di lavoro dipendente e la modalità di tassazione è quella ordinaria.

Reddito d'Inclusione dal 2018

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 9 giugno 2017, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge sul contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni di natura assistenziale e il rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali. Il decreto introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di Inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale. Come si evince dalla notizia pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro, nella prima fase il beneficio si rivolgerà a 5000 mila famiglie e va da un minimo di 190 euro a un massimo di 485 euro, a fronte di una doppia soglia di accesso di 6 mila euro di reddito ISEE e 3 mila euro di reddito equivalente. Avranno la priorità i nuclei con: almeno un figlio minorenni o con disabilità anche se maggiorenne; una donna in stato di gravidanza; un over55 in disoccupazione. Il ReI sarà concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e sarà necessario che trascorrano almeno 6 mesi dall'ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente. Il Ministro Poletti ha, però, dichiarato che non si tratta di assistenzialismo in quanto il provvedimento si fonda su due pilastri: sostegno al reddito; iniziative mirate di inclusione. Dalla news ministeriale del 9



giugno 2017 si apprende, inoltre, che il 15% del Fondo povertà verrà destinato al rafforzamento degli interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà a cui si aggiungeranno altri 550 milioni in tre anni per il potenziamento dei servizi sociali nel territorio ed il finanziamento dell'assunzione di 600 nuovi addetti nei Centri per l'impiego, finalizzati specificatamente a supportare le famiglie beneficiarie del Rel.

Welfare aziendale Le opportunità secondo i CdL

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha analizzato le novità emerse al 15° Forum Lavoro e Fiscale organizzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi in materia di welfare aziendale che rappresenta una grande opportunità sia per i datori che per i lavoratori in quanto le erogazioni godono di un sostanziale azzeramento del cuneo fiscale. In particolare – fa notare la Fondazione – in occasione del citato Forum, a richiesta, il Ministero del Lavoro ha sostenuto che il regime fiscale/contributivo previsto per il welfare aziendale non appare correlato al rispetto dell'art. 1, comma 1175, Legge n. 296/06, per cui si applica a prescindere dal possesso, da parte del datore di lavoro, del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Inoltre, dopo aver analizzato la normativa la Fondazione ritiene, nel suo approfondimento del 9 giugno 2017, che i contratti legittimati a definire la base imponibile, anche ai fini della sottrazione dei trattamenti welfare dal suo calcolo, sembrano quelli identificati dall'art. 51 del D.Lgs. n.81/15, per cui, pur mancando un riferimento legale specifico, la stipula di accordi o contratti per l'erogazione di trattamenti welfare dovrà essere trattata con organizzazioni sindacali di riferimento aventi caratteristiche di maggiore rappresentatività comparata a livello nazionale. Quindi, in definitiva: se si sceglie per le erogazioni di trattamenti welfare lo strumento contrattuale o di accordo in alternativa a quello del regolamento, occorrerà valutare il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti, pur in assenza di riferimento normativo specifico; se le erogazioni derivano direttamente dalla conversione di premi di produttività, le disposizioni di legge vincolano all'utilizzo dello strumento contrattuale di secondo livello con gli elementi di rappresentatività sindacale di cui all'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015.

Dimezzato il contributo per il permesso di soggiorno

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 2 settembre 2015, causa C-309/14, si è espressa in senso contrario alla norma italiana che impone ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno in Italia di pagare un contributo di importo variabile tra euro 80 ed euro 200, in quanto siffatto contributo è stato ritenuto sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva ed atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, con Decreto del 5 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2017, ha modificato il Decreto 6 ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno riducendo gli importi del 50%. Per cui la misura del contributo per il rilascio e




rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto è determinata come segue: euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno; euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni; Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti ed i lavoratori specializzati.

In Gazzetta Jobs Act lavoratori autonomi e smart working

Nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge n. 81 del 22 maggio 2017, in vigore dal 14 giugno 2017, meglio conosciuta come Jobs Act dei lavoratori autonomi e smart working. Fra le novità per i lavoratori autonomi si segnalano: la tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali; le clausole e le condotte abusive; la normativa sulle invenzioni del lavoratore; la deducibilità delle spese di formazione e l'accesso alla formazione permanente; la DIS-COLL che dall'1 luglio 2017 diventa strutturale ed è estesa agli assegnisti ed ai dottorandi di ricerca con borsa di studio; le novità in materia di maternità e congedo parentale, malattia ed infortunio; la possibilità per il lavoratore di sospendere il rapporto per massimo centocinquanta giorni per anno solare in caso di gravidanza, malattia e infortunio purché permanga l'interesse del committente alla prestazione; la modifica alla definizione della collaborazione coordinata e continuativa. Per quanto concerne, invece, la normativa sul lavoro agile, la Legge n. 81 del 22 maggio 2017 si sofferma non solo sulla definizione e sulle modalità di esecuzione della prestazione, ma anche su: forma e recesso; trattamento, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore; potere di controllo e disciplinare; sicurezza sul lavoro; assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali.

Infrastrutture per banda larga senza rendita catastale


L'agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in merito alla modifica effettuata al Codice delle comunicazioni elettroniche (CCE) la quale dispone che non sono più considerate unità immobiliari: gli elementi di reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione (articoli 872 e 883 del CCE), ossia torri, tralicci, impianti radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, ecc.; le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga. La modifica è avvenuta per mano dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 e, posto che non viene effettuata alcuna specificazione, essendo una innovazione rispetto alla disciplina vigente, non può avere valenza retroattiva. Pertanto, può trovare applicazione solo dal 1° luglio 2016. La circolare n. 18 dell'8 giugno 2017 ricorda che in base alla precedente normativa dette strutture appartenevano alle unità immobiliari con categoria D/7, ossia erano "Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di



destinazione diversa senza radicali trasformazioni”. L’infrastruttura fisica non è unità immobiliare. Tra le opere che non costituiscono più unità immobiliare si annovera anche l’“Infrastruttura fisica”, ma tale nome non riesce a far comprendere la casistica dei beni immobili non più appartenenti alle unità immobiliari. La circolare ritiene utile, a tale proposito, descrivere, sotto il profilo tipologico-costruttivo, le principali configurazioni delle infrastrutture in argomento, distinguibili in: strutture di tipo Raw-Land ovvero infrastrutture, tipiche dei contesti rurali, composte da elementi di sostegno delle antenne, costituiti da pali o da tralicci di altezza variabile, posizionati su un basamento di calcestruzzo armato, appositamente realizzato sul terreno. strutture di tipo Roof-Top ovvero infrastrutture, tipiche dei contesti urbani, composte da elementi di sostegno delle antenne, costituiti da paline o da tralicci di altezza variabile, posizionati su terrazze o coperture di fabbricati (lastrici solari) strutture di tipo Co-Located, caratterizzate dall’assenza di specifiche paline o tralicci di sostegno delle antenne, che vengono ancorate direttamente su manufatti esistenti (serbatoi d’acqua, campanili, ecc.). Quindi non costituiscono più “unità immobiliari” e non concorrono al calcolo della rendita catastale la generalità delle opere infrastrutturali strettamente funzionali alle reti pubbliche di comunicazione, compresa l’“infrastruttura fisica” e gli eventuali locali tecnici che ospitano, attraverso una stabile connessione alla struttura, gli apparati elettronici necessari al funzionamento dell’impianto. Devono, invece, ritenersi esclusi gli immobili suscettibili di una destinazione d’uso, anche solo prevalente, non strettamente funzionale alle reti di comunicazione, quali uffici, alloggi, autorimesse, magazzini, ecc. Nella circolare si specifica che sebbene le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione siano escluse dal novero delle “unità immobiliari” e quindi dal computo della rendita catastale, può comunque accadere che tali beni possono essere iscritti, ancorché senza attribuzione di rendita catastale. Infatti l’articolo 3, comma 2, del Dm 28/1998 prevede tale iscrizione a scopo identificativo per alcuni immobili che non producono reddito proprio e perciò non producono rendita catastale. A tale fine è stato integrato il quadro di qualificazione esistente inserendo la nuova categoria catastale “F/7 – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione” dove possono essere iscritte le infrastrutture in argomento, senza attribuzione di rendita. Per eseguire la variazione catastale degli immobili in esame già censiti in catasto, il tecnico professionista, nell’utilizzare la procedura Docfa, deve indicare la causale di presentazione “Altre”, specificando nel relativo campo descrittivo “Var. ex art. 86 dlgs 259/2003”. Versione 4.00.4 della procedura Docfa dal 3 luglio. Si comunica che, dal 3 luglio 2017, gli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano possono essere effettuati con la nuova versione 4.00.4 della procedura Docfa, che consente le dichiarazioni in catasto utilizzando la categoria F/7 – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione. E’ d’obbligo utilizzare questa nuova versione in caso di dichiarazioni catastali dirette all’aggiornamento dei dati censuari degli immobili costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione. Per tutte le altre dichiarazioni può essere usata la precedente versione 4.00.3 della procedura Docfa, che rimarrà operativa fino al 30 settembre 2017.

Svalutazione dei crediti. Il 5% guarda agli accantonamenti dedotti

Sul trattamento fiscale della svalutazione dei crediti è incentrata la risposta fornita dall’agenzia delle Entrate a mezzo di risoluzione n. 65 dell’8 giugno 2017. In effetti, il



parere reso dall'amministrazione finanzia ricalca quanto già affermato con circolare n. 26/2013 e nelle istruzioni al Modello Unico SC. Una società che opera nel campo del settore energetico fa presente di maturare numerosi crediti commerciali e di provvedere a valutare periodicamente tale crediti e ad iscrivere a conto economico la svalutazione. In particolare viene chiesto all'Agenzia di chiarire l'esatta determinazione del limite di deducibilità e come comportarsi, in sede di dichiarazione, nell'ipotesi in cui la deduzione non è più ammessa perché l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio (art. 106, Tuir). La risoluzione n. 65/2017 riafferma che: per stabilire quando la deduzione fiscale della svalutazione non è più ammessa, va effettuato il confronto tra il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti con il totale della svalutazioni e degli accantonamenti "dedotti" e non con quelli complessivamente imputati in bilancio; se in un esercizio il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, concorre a formare il reddito dell'esercizio l'eccedenza e non tutti gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati nell'esercizio medesimo.

Per Ruffini alle Entrate manca solo firma del Capo dello Stato

La Conferenza Unificata, in merito al conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia delle entrate all'Avv. Ernesto Maria Ruffini, ha espresso parere positivo durante la seduta dell'8 giugno 2017. Dopo la firma del Presidente della Repubblica sul decreto di nomina e la registrazione alla Corte dei conti, la nomina sarà effettiva. Dal 1° luglio, pertanto, Ruffini prenderà il posto di Rossella Orlandi, il cui incarico scade il 12 giugno. La direttrice uscente diventa vice, con delega a catasto, cartografia e osservatorio immobiliare. L'organigramma prevede Aldo Polito, direttore centrale dell'accertamento, vice con funzioni di vicario del direttore. Il 1° luglio rappresenta anche la data che vede la fusione fra agenzia delle Entrate ed Equitalia. A Ruffini, già designato commissario straordinario per gli adempimenti propedeutici all'istituzione del nuovo ente, compete anche predisporre tutti gli atti, gli accordi, i contratti e le convenzioni, propedeutici all'istituzione e all'operatività dell'ente nonché predisporre il modello organizzativo corredato delle relative strutture, i regolamenti e gli atti di funzionamento interno necessari all'avvio dell'operatività dello stesso.

Piano Nazionale Industria 4.0 Tutte le opportunità in un video

Il Ministero dello Sviluppo economico e l'Agenzia ICE, il 9 giugno 2017, hanno pubblicato online un video in cui si illustrano tutte le opportunità offerte dal Piano Nazionale Industria 4.0. Finalità del Piano Industria 4.0 Si ricorda che il nostro Paese ha sviluppato un "Piano nazionale Industria 4.0 2017-2020" che prevede misure concrete in base a tre principali linee guida: operare in una logica di neutralità tecnologica, intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali, agire su fattori abilitanti. Le direttrici strategiche del Piano sono quattro: Investimenti innovativi: stimolare l'investimento




privato nell'adozione delle tecnologie abilitanti dell'Industria 4.0 e aumentare la spesa in ricerca, sviluppo e innovazione; Infrastrutture abilitanti: assicurare adeguate infrastrutture di rete, garantire la sicurezza e la protezione dei dati, collaborare alla definizione di standard di interoperabilità internazionali; Competenze e Ricerca: creare competenze e stimolare la ricerca mediante percorsi formativi ad hoc; Awareness e Governance: diffondere la conoscenza, il potenziale e le applicazioni delle tecnologie Industria 4.0 e garantire una governance pubblico-privata per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Industria 4.0, innovare per crescere Il Piano nazionale consiste in un investimento pubblico di circa 20 miliardi di euro, che si articola attraverso diverse direttrici strategiche di intervento: – super e iper ammortamento al 140% e 205% – credito d'imposta al 50% per la spesa in Ricerca e sviluppo – incentivi per investimenti in imprese start up e Pmi innovative.

Benefit senza requisiti? Come ricondurli a tassazione nel 730

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 67 del 9 giugno 2017, fornisce istruzioni ai contribuenti che devono regolarizzare la loro posizione in occasione della dichiarazione dei redditi. Nello specifico, si rivolge a quanti hanno percepito premi di risultato sotto forma di benefit, in assenza dei requisiti per accedere al regime agevolato. L'Agenzia indica, infatti, le modalità di esposizione nei modelli 730/2017 e Redditi PF 2017 dei dati relativi alle somme per i suddetti premi di risultato, nella particolare ipotesi in cui l'agevolazione non spettante sia stata "accordata". Infatti, nel caso in cui il contribuente si accorga di non possedere i requisiti per accedere al bonus, dovrà adottare una modalità di compilazione diversa da quella ordinaria, al fine di assoggettare a tassazione i benefit indebitamente detassati. Correzione sui modelli di dichiarazione Specifica la risoluzione n. 67/E/2017, che gli importi erogati come benefit, indicati al punto 573 della Certificazione unica 2017, andranno indicati, unitamente alle eventuali somme assoggettate a imposta sostitutiva dal datore di lavoro, nella colonna 3 denominata "somme imposta sostitutiva" (e non nella colonna 5 "benefit") del rigo C4 (ovvero del rigo RC4, in caso di modello Redditi). Il contribuente dovrà, poi, barrare la casella di colonna 6 "tassazione ordinaria", in modo tale da ricondurre a tassazione ordinaria l'intero importo dei premi di risultato, comprensivo del benefit percepito in forma agevolata pur in assenza dei presupposti.

“Resto al Sud” Contributi a fondo perduto per giovani nuovi imprenditori


Il Consiglio dei ministri, che si è riunito il 9 giugno 2017, ha approvato – salvo intese – un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. Il nuovo pacchetto di misure a favore del Meridione giunge dopo il precedente decreto Sud n. 243/16, con il quale sono già stati aumentati gli incentivi agli investimenti industriali. Con il nuovo provvedimento si mira ad incentivare, anche con significative risorse aggiuntive, la nuova imprenditorialità. In particolare, il nuovo



provvedimento, prevede una specifica disciplina per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), con particolare riferimento alle aree portuali, oltre che una serie di misure di semplificazione e di velocizzazione degli investimenti, pubblici e privati, nel Mezzogiorno. "Resto al Sud" per avviare un'attività propria E' una specifica misura di sostegno pensata per i giovani tra 18 e 35 anni residenti in una delle otto Regioni interessate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), che non risultino già beneficiari nell'ultimo triennio di altre misure per l'autoimprenditorialità, Ad essi è riservato un finanziamento fino a 40.000 euro, di cui il 35% a fondo perduto, a copertura dell'intero investimento e del capitale circolante. Il restante 65% del finanziamento è concesso sotto forma di prestito a tasso zero dalle banche con la garanzia statale del Fondo centrale. L'incentivo è riservato a fronte di progetti imprenditoriali nuovi nell'ambito della produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria ovvero relativa alla fornitura di servizi. Il finanziamento può raggiungere un massimo di 200 mila euro ad azienda. Possono presentare domanda per accedere al finanziamento "Resto al Sud" anche le imprese ancora da costituire; queste però dovranno costituirsi come impresa individuale, società, o cooperativa al massimo entro i 60 giorni successivi alla data di comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria. Per l'agevolazione non sono previste risorse aggiuntive, ma si attingerà al Fondo sviluppo e coesione prelevandone 1,3 miliardi in quattro anni. L'incentivo sarà gestito da Invitalia e sarà utilizzabile anche dai giovani che otterranno in concessione, a seguito di un bando pubblico per progetti di valorizzazione, terreni agricoli abbandonati o incolti. Zone economiche speciali Il decreto Mezzogiorno approvato dal Cdm istituisce e regola le ZES. Queste zone saranno concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate. Lo scopo è di sperimentare nuove forme di governo economico di aree concentrate, nelle quali le procedure amministrative e le procedure di accesso alle infrastrutture per le imprese, che operano o che si insedieranno all'interno delle aree, siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell'Amministrazione centrale, della Regione interessata e della relativa Autorità portuale, al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo della ZES, con l'obiettivo di rilanciare la competitività dei porti delle regioni meridionali. Allo stesso scopo, le ZES saranno dotate di agevolazioni fiscali aggiuntive, rispetto al regime ordinario del credito d'imposta al Sud.

Fissati gli elementi di incoerenza per bloccare i rimborsi da 730

Sono stati diffusi con provvedimento dell'agenzia delle Entrate, i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 quando è dovuto un rimborso. Come dispone l'articolo 5, comma 3-bis, del Dlgs n. 175/2014, l'agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione presentata, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine, nel caso di presentazione della dichiarazione – direttamente o tramite sostituto d'imposta – con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che: presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate ovvero determinano un rimborso di importo



superiore a 4.000 euro. Viene considerato, aggiunge il provvedimento prot. 108815 del 9 giugno 2017, elemento di incoerenza anche la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti. Gli stessi criteri di incoerenza trovano applicazione, in cooperazione con l'Inps, per i 730/2017 presentati dai contribuenti ai Caf e ai professionisti abilitati, per i quali l'Istituto di previdenza riceve i risultati contabili (730-4) direttamente da coloro che hanno prestato assistenza fiscale. Nelle situazioni sopra evidenziate, il rimborso non avverrà da parte del datore di lavoro ma sarà liquidato dalla stessa Agenzia non oltre il sesto mese successivo al termine per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione se successiva al termine.

Compensazione di tipo “verticale” o “interno” senza servizi online delle Entrate


Nell'allegato 2 alla risoluzione n. 68 del 9 giugno 2017, l'agenzia delle Entrate indica i codici tributo per il quali, i soli titolari di partita Iva, devono obbligatoriamente utilizzare i servizi online delle Entrate per operare le compensazioni. Il documento di prassi è stato emanato per fornire chiarimenti sulle compensazioni che devono essere effettuate tramite i servizi telematici presenti sul sito delle Entrate, dopo le modifiche apportate con l'articolo 3 del DL n. 50/2017. La risoluzione specifica che i contribuenti già erano tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia per portare in compensazione una serie di crediti; in questo caso, nulla è mutato e rimangono validi i codici tributo esistenti riportati nell'allegato 1 alla risoluzione. I soggetti titolari di partita Iva, a seguito delle modifiche del DL 50/2017 (in corso di conversione in legge), devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate qualora essi intendano compensare, per un qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori), crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. I codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita, per i soli soggetti titolari di partita IVA, dell'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate sono riportati nell'allegato 2 alla risoluzione. L'utilizzo dei servizi telematici non è sempre obbligatorio. Ma la regola suddetta può non operare se, nello stesso F24, i codici riportati nell'allegato 3, colonna 2, siano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati con i codici della colonna 4 dello stesso allegato 3, il che significa nelle ipotesi di compensazione di tipo “verticale” o “interno”, ossia con somme a credito e a debito che rientrano nella stessa tipologia d'imposta. Però si ritorna alla regola generale se al netto delle compensazioni interne risulta un saldo positivo, ai fini dell'utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia. Con una serie di esempi, la risoluzione n. 68/2017 chiarisce il comportamento da tenere. Tra i codici elencati non compaiono i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730 ed il “bonus Renzi”, in quanto esclusi dai nuovi obblighi. Infine, viene ricordato che per la generalità dei contribuenti, titolari e non di partita Iva, sono vigenti le norme secondo cui sono eseguiti: esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate gli F24 a saldo zero per effetto delle compensazioni effettuate esclusivamente attraverso i canali online dell'amministrazione finanziaria e degli intermediari della riscossione



convenzionati, quelli, sempre per via delle compensazioni, a saldo positivo.

Voluntary bis Indicazioni delle Entrate sulla riapertura dei termini

Il 31 luglio è l'ultimo giorno utile per aderire alla seconda campagna di emersione dei capitali detenuti illecitamente all'estero, cosiddetta Voluntary disclosure bis. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19 del 13 giugno, ha definito le modalità operative della riapertura dei termini e dell'adesione alla seconda sanatoria volontaria. Nel documento di prassi, l'Amministrazione finanziaria – dopo aver ripercorso il quadro normativo che disciplina la procedura originaria di emersione (legge n. 186/2014) – fornisce alcuni importanti chiarimenti sulla nuova finestra che è stata prevista dal “collegato fiscale”. Voluntary bis – riapertura dei termini I termini per la seconda sanatoria sono stati riaperti, infatti, dal DI n. 193/2016 (art. 7), che al fine di “riparare alle infedeltà dichiarative passate e porre le basi per l'avvio di un rapporto col Fisco improntato alla reciproca fiducia”, ha previsto un ulteriore intervallo temporale, che va dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017, in cui è possibile accedere alla procedura di collaborazione volontaria. La nuova finestra interessa sia la “collaborazione volontaria internazionale”, ossia l'emersione di attività estere, sia la “collaborazione volontaria nazionale”, ossia l'emersione di violazioni dichiarative relative a imposte erariali “nazionali” (come imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva e dei sostituti d'imposta, contributi previdenziali). L'istanza può essere integrata fino al 30 settembre 2017 ed entro il medesimo termine possono essere anche trasmesse la documentazione e le informazioni richieste. Voluntary bis – ambito soggettivo Possono aderire alla riapertura dei termini per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria, sia nella sua declinazione internazionale che nazionale, tutti coloro che hanno violato gli obblighi dichiarativi previsti dal decreto legge “collegato fiscale”. Si tratta delle persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che hanno violato, direttamente o anche per interposta persona, gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale. Alla procedura di collaborazione volontaria nazionale, analogamente a quanto previsto per la precedente edizione, possono accedere, oltre ai contribuenti che si avvalgono della procedura di collaborazione volontaria internazionale, anche i contribuenti diversi da quelli tenuti agli obblighi dichiarativi previsti in materia di monitoraggio fiscale, nonché i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. La circolare n. 19/E/2017 contiene al riguardo alcune precisazioni. Sono previsti dei limiti per i contribuenti che hanno già presentato istanza nell'ambito della prima edizione: infatti, non si può attivare la procedura di collaborazione volontaria in relazione allo stesso segmento (internazionale o nazionale) già oggetto della precedente istanza. Analogamente, non potranno aderire alla nuova sanatoria i contribuenti che hanno aderito alla prima voluntary, ma che non l'hanno perfezionata con il pagamento del dovuto. Inoltre, non è possibile accedere alla voluntary bis per regolarizzare una violazione oggetto di istanza nella precedente edizione, se era già stata rilevata una causa di inammissibilità, a meno che, nel frattempo, quest'ultima sia stata rimossa. Al contrario, invece, è consentito l'accesso alla voluntary bis anche al contribuente che ha già aderito alla prima sanatoria, ma che si era visto rigettare l'istanza per la mancanza di documentazione o perché tardiva, sempreché – nel frattempo – non siano subentrate



cause ostative. Analogo discorso per chi non ha potuto aderire alla prima edizione della voluntary perchè in presenza di cause ostative, ora eliminate. E' ammesso alla riapertura dei termini, anche il contribuente che, in relazione alla precedente edizione, aveva presentato un'istanza tardiva. Voluntary bis – autoliquidazione somme dovute Il DI 193/2016, nel disporre la riapertura dei termini per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria, ha delineato un procedimento nuovo rispetto a quello applicabile alla prima edizione della procedura, le cui novità consistono nel pagamento spontaneo da parte dell'istante a seguito di autoliquidazione delle somme dovute, con conseguente specifico controllo da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, nonché nella previsione di presunzioni legate al possesso di contanti o valori al portatore. Un capitolo della circolare n. 19/E è dedicato appunto all'autoliquidazione delle somme dovute. Vi si legge che: – gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base ai dati contenuti nell'istanza presentata. – il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 settembre 2017, oppure può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. – per il pagamento spontaneo, il contribuente non può avvalersi della compensazione prevista dal Dlgs n. 241/1997 (art. 17) e successive modificazioni. L'Agenzia delle Entrate al riguardo specifica che il contribuente potrà decidere di autoliquidare alcune annualità e attendere l'Agenzia per le altre. La maggiorazione prevista in caso di omesso o carente versamento delle somme dovute in caso di autoliquidazioni si applica solo in caso di discordanza tra il versato e quanto indicato nell'istanza di adesione Non si applica, invece, in caso di diversa qualificazione giuridica di una fattispecie da parte dell'ufficio. La maggiorazione è applicata per singola annualità. Sul sito delle Entrate è a disposizione un software per chi autoliquida, che supporta il contribuente nel calcolo delle sanzioni e nell'applicazione dell'istituto del cumulo giuridico. Voluntary bis – versione definitiva del software di calcolo delle sanzioni Come si legge nel comunicato stampa del 13 giugno 2017, che accompagna la pubblicazione della circolare n. 19/E, per agevolare il calcolo delle somme da versare, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un applicativo che consente ai contribuenti che aderiscono alla procedura di collaborazione volontaria di calcolare autonomamente le somme dovute al Fisco, così da procedere spontaneamente al loro versamento entro il 30 settembre 2017. L'applicativo è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione servizi fiscali online – senza registrazione. La procedura, oltre ad effettuare il calcolo delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, fornisce le informazioni necessarie per la compilazione del relativo modello di pagamento F24. La fase di test dell'applicazione è terminata e la procedura può essere utilizzata per il calcolo delle somme dovute. Relativamente agli aspetti sanzionatori, la nuova circolare precisa che: coloro che scelgono la via dell'autoliquidazione e, dunque, di versare spontaneamente entro il 30 settembre 2017 quanto dovuto in base all'istanza di adesione potranno beneficiare degli sconti massimi sulle sanzioni, pagando quanto avrebbe pagato anche nella prima versione della collaborazione volontaria (dal 50% al 75% del minimo edittoale, poi definibile a un terzo); coloro che invece, dopo aver presentato l'istanza di adesione, attendono che sia l'Amministrazione finanziaria a fare i calcoli, attiveranno un procedimento da parte della competente struttura dell'Agenzia delle Entrate, analogo a quello già previsto nella prima versione della voluntary, con la notifica dell'invito al contraddittorio, ma con un incremento delle sanzioni da versare (60% od 85% del minimo, a seconda dei casi).



Software per visualizzazione e stampa dei modelli 730-4

I sostituti di imposta possono fruire, sul sito dell'agenzia delle Entrate, della nuova applicazione informatica "Stampa 730-4 2017" con la quale visualizzare e stampare i documenti 730-4 2017 contenuti nelle forniture che l'Agenzia delle entrate fornisce ai sostituti d'imposta ovvero agli intermediari da questi incaricati. I sostituti ricevono i dati contabili dei modelli 730-4 trasmessi da Centri di assistenza fiscale e professionisti abilitati. Si ricorda che, per il 2017, i modelli 730-4 saranno accettati indipendentemente dal fatto che il sostituto abbia effettuato la comunicazione riguardante la sede telematica dove ricevere i modelli (risoluzione n. 51/2017).

Assegnazione di beni e trasformazione agevolata senza minusvalenze deducibili

La società che si è avvalsa del regime speciale previsto dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci e che si è trasformata, nel medesimo momento, in società semplice, non può utilizzare le minusvalenze, derivanti dalla trasformazione agevolata, per compensarle con la plusvalenza derivante dall'assegnazione dei beni ai soci. Questo è quanto contenuto nella risoluzione n. 66 dell'8 giugno 2017 con la quale l'agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello in cui è stato chiesto se la minusvalenza realizzata in sede di trasformazione in società semplice sia deducibile dalla plusvalenza conseguita al momento dell'assegnazione dei beni in via agevolata ai soci. Nel documento si spiega che, come chiarito nella circolare n. 37/2016, la minusvalenza derivante dall'assegnazione di beni diversi da quelli merce non assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Infatti il Tuir, art. 101, prevede la deduzione delle minusvalenze nei casi di cessione a titolo oneroso dei "beni merce", e di risarcimento per perdita o danneggiamento dei medesimi beni, ma non anche nei casi di assegnazione di beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. In conclusione, la minusvalenza ottenuta in sede di assegnazione agevolata non può essere usata per abbattere la base imponibile della imposta sostitutiva. A seguito della trasformazione in società semplice, i beni diversi da quelli merce che escono dal regime d'impresa devono essere riportati tra i beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Quindi la minusvalenza realizzata sugli immobili è fiscalmente irrilevante in sede di trasformazione agevolata in società semplice. Da qui la mancata possibilità di utilizzare la minusvalenza sugli immobili realizzata in sede di trasformazione agevolata per ridurre l'importo delle plusvalenze sulle assegnazioni agevolate, soggette ad imposta sostitutiva.



Partite Iva Criteri per la cessazione ed esclusione dal Vies

Con il provvedimento n. prot. 110418 del 12 giugno 2017, l'Agenzia delle Entrate ridefinisce i criteri e le modalità per la cancellazione della partita Iva e per l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in base alle disposizioni del Dpr n. 633/72 (art.35, comma 15-bis) e del Regolamento Ue n. 904/2010. Con il citato provvedimento, il Direttore dell'Agenzia, nel definire le modalità di cessazione della partita Iva e di esclusione della stessa dalla banca dati Vies, indica le tipologie di controlli periodici da effettuarsi sui titolari di partita Iva, i criteri di valutazione del rischio e le relative modalità operative. Nuove modalità operative di controllo dei soggetti titolari di partita Iva Grazie a tali nuove modalità operative, il Fisco italiano può mettere in atto riscontri e controlli, formali e sostanziali, sull'esattezza e completezza dei dati forniti dai soggetti titolari di partita Iva, ai fini della loro identificazione. Infatti, tali controlli vengono effettuati proprio applicando criteri di valutazione del rischio finalizzati, in primo luogo, ad individuare i soggetti privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva oppure l'eventuale presenza di elementi di rischio di frodi all'Iva. Finalità delle nuove regole è quella di colpire non solo i soggetti coinvolti nelle frodi (per esempio gli emittenti di fatture false), ma tutti coloro per i quali non risulta provata una reale attività economica. Valutazione del rischio Riguardo alla valutazione del rischio, è specificato nel provvedimento che essa è orientata, prioritariamente, su: – elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale o al rappresentante legale, agli amministratori e ai soci della persona giuridica titolare della partita Iva; – elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte del soggetto titolare della partita Iva; – elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi; – elementi di rischio relativi a collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti. Le situazioni di maggior rischio vengono individuate attraverso procedure automatizzate, che analizzano gli elementi di rischio riconducibili agli amministratori di una società e in generale al titolare di una partita Iva, alle modalità di svolgimento dell'attività operativa dello stesso, agli adempimenti dei suoi obblighi dichiarativi e di versamento, al collegamento diretto/indiretto con soggetti coinvolti in frodi. Una volta individuati i soggetti "a rischio", questi vengono sottoposti a controlli periodici. Tali riscontri devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di attribuzione della partita Iva o dalla comunicazione dell'opzione di inclusione nella banca dati Vies. Cessazione della partita Iva ed esclusione dal Vies Se da tali controlli dovesse emergere che il contribuente risulti privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi rilevanti ai fini Iva, l'ufficio può notificargli un provvedimento di cessazione della partita Iva indebitamente richiesta o mantenuta. Da ciò, deriva l'esclusione della stessa anche dal Vies. Allo stesso modo, un soggetto, pur essendo in possesso dei requisiti dettati dalla normativa Iva, può essere oggetto di un provvedimento di esclusione dalla banca dati Vies, qualora dai controlli emerga che il soggetto abbia, comunque, consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva. La cessazione della partita Iva, come pure l'esclusione dal Vies, hanno effetto dalla data di registrazione in Anagrafe tributaria della notifica del provvedimento.



Nuovo CDU. Termini per la prescrizione dell'obbligazione doganale

L'agenzia delle Dogane fornisce istruzioni sui termini per la comunicazione del debito derivante da obbligazione doganale. Il vigente Codice doganale dell'Unione (CDU), rispetto a quello precedentemente in vigore, non modifica la disciplina in materia di prescrizione dell'obbligazione doganale in caso di illecito amministrativo, che prevede l'impossibilità di comunicare il debito al contribuente trascorsi 3 anni dall'insorgenza dell'obbligazione. Discorso diverso deve essere fatto quando l'obbligazione è connessa ad ipotesi di reato, dove il nuovo CDU, a partire dal 1° maggio 2016, ha previsto l'estensione del termine utile per la notifica del debito da un minimo di cinque anni ad un massimo di dieci anni. L'agenzia delle Dogane ha fornito agli uffici istruzioni per l'applicazione delle nuove norme disponendo di applicare per le obbligazioni "accertate" prima del 1° maggio 2016 la previgente disciplina, sia normativa che amministrativa. In base alle indicazioni dell'Avvocatura dello Stato e della Corte di giustizia Ue (sentenza C-201/04), la nota n. 51424 dell'8 giugno 2017 precisa che una norma che regola l'operatività della decadenza/prescrizione del debito doganale – in quanto norma di natura "sostanziale" – non può essere applicata retroattivamente alle obbligazioni sorte prima della sua effettiva entrata in vigore; in questo caso, quindi, opera la pregressa disciplina sostanziale, anche se la riscossione avviene in un momento successivo. Inoltre, con riferimento all'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dal contribuente in contraddittorio, viene chiarito che, per obbligazioni doganali sorte prima del 1° maggio 2016, se i contribuenti eccepiscono l'intervenuta prescrizione già nell'ambito del contraddittorio ex art. 22.6 del CDU e sempreché la maturata prescrizione risulti certa ed effettiva, gli Uffici devono procedere ad archiviare la questione. Ovviamente, se l'eccezione sollevata dal debitore risulta infondata o vi siano dubbi circa la sua effettiva fondatezza, occorre proseguire nell'attività di accertamento e di recupero del credito.

Anc: eliminare il Vies

"La mancata iscrizione a detto registro non può costituire motivo di esclusione dal regime di non imponibilità nelle cessioni intra Ue, se tutti i requisiti sono rispettati dall'operatore": questo è quanto espresso a proposito del Vies dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza del 9 febbraio 2017. Il Vies deve assolutamente essere eliminato Riprendendo l'enunciato, l'Anc – con comunicato stampa del 13 giugno 2017 (Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ignora la sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla mancata iscrizione al VIES) – denuncia il mancato rispetto della sentenza da parte dell'Agenzia che, con provvedimento n. 110418 del 12 giugno 2017, ha precisato i criteri di controllo nei riguardi dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, al fine di identificare con maggiore precisione e completezza la veridicità dei dati comunicati in sede di iscrizione al Vies. L'Associazione nazionale commercialisti spiega che nel provvedimento è scritto che se fossero riscontrate anomalie, quali la "presenza di elementi di rischio, come ad esempio omissioni o incongruenze nei versamenti e nelle dichiarazioni", l'Agenzia si riserva di monitorare attraverso controlli periodici l'attività degli operatori in questione, ma anche, in alcuni casi, di notificare la cessazione della partita Iva o l'esclusione dal Vies "anche se l'operatore possiede i requisiti soggettivi e



oggettivi”. Ma, il Presidente Marco Cuchel sul punto è chiaro: “l’Agenzia delle Entrate, piuttosto che concentrarsi su richieste di adempimenti giudicati inutili da un Organismo di giustizia sovranazionale, dovrebbe affrettare quel processo di semplificazione tante volte annunciato, eliminando il Vies, considerato che la non imponibilità delle cessioni intra UE è subordinata esclusivamente alla sussistenza dei requisiti sostanziali, dettati dalla direttiva n. 2006/112/CE”. L’escapologo fiscale Intanto, sul fenomeno dell’escapologo fiscale Massini Rosati, imprenditore che fornisce a pagamento consulenza e consigli ai colleghi per risparmiare fino al 38% del carico fiscale complessivo, il coordinamento delle sette sigle ADC, AIDC, ANC, ANDOC, UNAGRACO, UNGDCEC, UNICO, ricorda che le dritte in merito al passaggio da società individuale a srl, rimborso spese dei costi di trasferta all’amministratore, affitto del marchio e pagamento di relative royalties ecc., per quanto formalmente legali erano state smontate, punto per punto, dalle associazioni sindacali dei commercialisti che, in un comunicato le definivano concetti pericolosi e poco approfonditi che possono indurre a comportamenti illegali. Si torna sul personaggio poiché nella sala Nassirya del Senato ha tenuto una conferenza stampa dal titolo “La rinuncia dei redditi, come resistere alla pressione fiscale”, affiancato da parlamentari.

Ecobonus e sismabonus Condòmini incapienti con cessione del credito

L’Agenzia delle Entrate, con i provvedimenti nn. 108572 e 108577 dell’8 giugno 2017, sblocca la cessione del credito relativo a Ecobonus e Sismabonus da parte dei condòmini incapienti. Per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali che beneficiano della detrazione Irpef/Ires, i condòmini incapienti possono cedere il credito della detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, resta da aspettare la conversione della manovra correttiva per la cessione a banche e intermediari. I provvedimenti recano le modalità con cui i beneficiari possono cedere il credito Il credito d’imposta può essere ceduto da: a) i condòmini, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi di cui all’articolo 16 comma 1–quinquies e all’articolo 14, comma 2–quater, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63; b) i cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni. Il credito può essere ceduto in favore: a) dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 16 comma 1–quinquies e all’articolo 14, comma 2–quater, del decreto legge 4 giugno 2013, n.63; b) di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. E’ esclusa la cessione del credito in favore di istituti di credito e intermediari finanziari nonché delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 165/2001. L’utilizzo presenta differenze tra bonus: il credito ceduto nell’ambito della detrazione spettante per interventi antisismici attribuito al cessionario è ripartito in cinque quote annuali di pari importo utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia; il credito ceduto nell’ambito della detrazione spettante per la riqualificazione energetica è ripartito in dieci quote annuali di pari importo, fermo restando l’utilizzo in compensazione e l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia per il modello F24.



Online gli iscritti tardivi al 5 per mille

L'agenzia delle Entrate ha diffuso due elenchi contenenti i dati degli aventi diritto al 5 per mille ma che hanno presentato domanda tardiva. Si tratta degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato la domanda di iscrizione al 5 per mille dopo il termine di scadenza dell'8 maggio 2017. Tali soggetti, se non inseriti nell'elenco permanente degli iscritti, possono ancora presentare telematicamente la domanda entro il 2 ottobre 2017, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, del DI 16/2012. Entro tale termine deve essere anche inviata la dichiarazione sostitutiva qualora non si fosse già provveduto, nonché deve essere effettuato il versamento della sanzione di 250 euro (con modello F24 e codice tributo 8115).

GdF su scontrini e ricevute fiscali

Minorenni, persone affette da infermità mentali o da forme di inagibilità fisica, come gli anziani, e, più in generale, coloro che manifestino evidenti disagi di altra natura non saranno più fermati all'uscita dei locali, secondo quanto riportato nella circolare del Comando generale della GdF sul corretto rilascio degli scontrini e delle ricevute fiscali. Nel documento si ricorda che nei confronti dei clienti non c'è più alcuna sanzione, che è stata abrogata dal 2 ottobre 2003. Le partite Iva da controllare saranno soprattutto inerenti ad attività economiche e commerciali che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi di più elevato valore economico o che hanno orari di apertura al pubblico serali o notturni. Ma i finanziari non dovranno reiterare gli interventi nei confronti di un ristretto numero di soggetti o di soggetti che effettuano numerose transazioni di modico importo, come le gelaterie.

Rottamazione delle cartelle. Da Equitalia la piattaforma "ContiTu"

Equitalia, entro il 15 giugno 2017, deve inviare le comunicazioni, di accoglimento o rifiuto dell'adesione, ai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Nella lettera inviata da Equitalia è presente un prospetto con l'elenco delle cartelle/avvisi e l'indicazione dettagliata del totale del debito residuo, del debito residuo oggetto di definizione, dell'importo da pagare per la definizione agevolata del debito, del debito residuo escluso dalla definizione. La comunicazione delle somme dovute è a disposizione dei contribuenti a partire dal 16 giugno, spiega il comunicato stampa del 10 giugno 2017, anche nell'area riservata del sito della società di riscossione. Questo per permettere ai cittadini che per diversi motivi non possono entrare in possesso della comunicazione originaria di poter comunque accedere alla missiva e procedere a pagare le rate nei termini di legge. Equitalia comunica che dai primi giorni di luglio sarà operativa una piattaforma web "ContiTu" per consentire a coloro che hanno presentato l'adesione



alla definizione agevolata di gestire il debito in modo autonomo. Infatti se nella comunicazione formale sono presenti più cartelle o più avvisi, è possibile decidere quali effettivamente pagare. Ciò, è bene saperlo, comporta che i debiti non pagati rientreranno nelle procedure obbligatorie della riscossione ordinaria, con conseguente ripristino della decorrenza degli interessi.

Sdi Supermercato dell'informazione

Zucchetti s.p.a.

Via Solferino, 1
26900 – Lodi
tel: +39 (0)371 594 2406
fax: +39 (0)371 421 779
email: info@supermercato.it
www.supermercato.it



Servizio realizzato da eDotto S.r.l. e distribuito da Zucchetti.s.p.a.

© Tutti i diritti sono riservati.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Sdi Supermercato
dell' **informazione**